

Messaggio

numero **4438**
data **19 settembre 1995**
dipartimento **Cancelleria dello Stato**

Aggiornamento formale della Raccolta delle leggi (RL)

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

nel corso della primavera del 1991 il Consiglio di Stato decideva di procedere all'aggiornamento formale della Raccolta delle leggi. Tale intendimento, messo in pratica dal Centro di legislazione, veniva poi inserito nel programma di legislatura 1992-95. Le correzioni di minore importanza, nelle leggi e nei decreti legislativi relativi all'operazione citata o conseguenti a modifiche che si sono rese necessarie per vari motivi, con l'accordo dei dipartimenti interessati e mancando una prossima revisione sostanziale dell'atto in questione, vengono eseguite direttamente dal Centro di legislazione che propone periodicamente un progetto di messaggio raggruppante più atti legislativi da sottoporre al Gran Consiglio. In questo modo il lavoro risulta essere più razionale e più veloce (messaggio precedente: n° 4094 del 5.05.1993 accettato in data 4.10.1993).

In questo messaggio sono anche stati inseriti alcuni atti ritenuti obsoleti dall'amministrazione e che attualmente necessitano di essere abrogati, come pure atti legislativi che vanno risistemati in rapporto al nuovo ordinamento amministrativo sulle deleghe.

Laddove ci è stato concesso, è poi stata inserita nelle leggi la necessaria base legale, atta a permettere una diretta esecuzione da parte del Consiglio di Stato di mandati attribuiti dalla Confederazione ai Cantoni.

Nel Canton Ticino non esiste infatti una delega generale, costituzionale o legislativa, che permette al Consiglio di Stato di adottare decreti o regolamenti d'applicazione del diritto federale, in caso di mandato da parte di quest'ultimo ai Cantoni.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Pedrazzini
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

MODIFICHE

- I. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale, dell'8 novembre 1994.
- II. Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo, del 4 novembre 1931.
- III. Legge sull'ordine pubblico, del 29 maggio 1941.
- VI. Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, del 25 ottobre 1988.
- V. Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, del 18 giugno 1984.
- VI. Legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici, del 1° marzo 1966.
- VII. Legge sul turismo, del 19 novembre 1970.
- VIII. Decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro, del 3 luglio 1961.
- IX. Legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951, del 19 giugno 1978.
- X. Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, del 15 gennaio 1963.
- XI. Legge sulle miniere e torbiere, del 10 giugno 1853.
- XII. Legge di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi, del 17

giugno 1981.

XIII. Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del 12 dicembre 1907.

XIV. Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, del 18 aprile 1911.

ABROGAZIONI

XV. Decreto legislativo circa la costituzione della Società Cooperativa per la radiodiffusione nella Svizzera italiana, del 21 settembre 1938.

XVI. Legge sugli alunni giudiziari, del 9 dicembre 1855.

XVII. Decreto legislativo concernente la compensazione del rincaro ai dipendenti dello Stato e degli Enti sussidiati per l' anno 1994, del 21 dicembre 1993.

XVIII. Decreto legislativo circa l' ordinamento e la gestione dell' istituto cantonale della maternità, del 24 febbraio 1949.

XIX. Legge sulle liquidazioni ed operazioni analoghe, del 1° marzo 1966.

XX. Decreto legislativo circa l' esercizio delle arti liberali nel Cantone, del 7 novembre 1907.

XXI. Decreto legislativo concernente l' istituzione di scuole commerciali d' attesa, del 22 marzo 1983.

XXII. Decreto legislativo concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi 3a e 4a della pianta organica, del 21 febbraio 1968.

XXIII. Decreto legislativo riordinante la scuola ticinese di cultura italiana, del 18 maggio 1932.

XXIV. Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un sussidio annuo a favore delle società di tiro, in relazione all' esecuzione del tiro obbligatorio fuori servizio e del tiro di sezione in campagna, del 21 febbraio 1968.

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 19 settembre 1995 n. 4438-del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull' attinenza comunale dell' 8 novembre 1994, è così modificata:

A) Art. 5

(marginale)

III. Trovatello

Il figlio di ignoti esposto nel Cantone acquista l' attinenza del comune in cui è stato trovato; il Consiglio di Stato ne fa accertare l' attinenza.

B) Art. 42 cpv. 2 e 3 (nuovi)

(marginale)

A. Competenze del Consiglio di Stato

2 Il Consiglio di Stato emana le norme d' applicazione alla legislazione federale in materia di documenti di frontiera.

3 Il Consiglio di Stato emana le norme d' applicazione alla legislazione federale in materia di atto d' origine.

II.

La Legge sulle lotterie e giochi d' azzardo, del 4 novembre 1931, è così modificata:

A) Ingresso

visto l' art. 35 della Costituzione federale, nonché la legge federale dell' 8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate e la relativa ordinanza di applicazione del 27 maggio 1924; sulla proposta del Consiglio di Stato,

B) Il segno del paragrafo "§" è tolto dall' art. 12

III.

La Legge sull' ordine pubblico, del 29 maggio 1941, è così modificata:

A) Nuovo ingresso

- visto il messaggio n. 60 del 15 novembre 1940

B) Art. 1

Il termine "mene" viene sostituito da "attività illegali".

C) Art. 6

Le cifre da 1 a 6 vanno sostituite con le lettere minuscole dell' alfabeto da a) a f)

D) I capitoli II e III sono così riformulati

Capitolo II

Accattonaggio, oziosità, vagabondaggio, atti contro la pubblica incolumità.

Capitolo III

Atti contro la pubblica quiete.

E) Il termine "Capo" viene sostituito in tutto l'atto con "Capitolo"

IV.

Il Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, del 25 ottobre 1988, è così modificato:

A) All' art. 5 cpv. 2 il termine "Dipartimento dell' economia" è sostituito con "Dipartimento delle finanze e dell' economia".

B) Agli artt. 6 cpv. 3, 7 cpv. 4, 10 cpv. 1 e 2, il termine "Dipartimento" è sostituito con "Ufficio turismo e artigianato".

V.

La Legge sull' esercizio delle professioni di fiduciario, del 18 giugno 1984, è così modificata:

Gli artt. 8 bis, 23 bis e 23 ter sono modificati in 8 a, 23 a e 23 b

VI.

La Legge sull' esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici, del 1° marzo 1966, è così modificata:

A) Gli artt. 9 bis e 9 ter sono modificati in 9 a e 9 b. In generale i relativi richiami sono modificati di conseguenza. Con particolare attenzione agli articoli 1 e 14

B) Il segno del paragrafo "§" è tolto dagli artt. 2 e 14

VII.

La Legge sul turismo, del 19 novembre 1970, è così modificata:

A) Art. 54 cpv. 2

E' sostituito il richiamo all' art. 36 con l' art. 37.

B) Il termine "Capo" viene sostituito in tutto l'atto con "Capitolo"

VIII.

Il Decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro, del 3 luglio 1961, è così modificato:

A) Ingresso

richiamato l' art. 32 della Legge federale sull' organizzazione militare del 12 aprile 1907, nonché l' art. 24 dell' Ordinanza del Consiglio federale sul tiro fuori del servizio del 27 febbraio 1991 e l' Ordinanza del Consiglio federale contro l' inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 che fissano gli obblighi dei Comuni circa la costruzione, la manutenzione e il risanamento delle piazze di tiro;
visto il messaggio 16 maggio 1961 n. 968 del Consiglio di Stato,

B) All' art. 4 il termine "Dipartimento militare cantonale" è sostituito con "Dipartimento delle Istituzioni".

IX.

La Legge d' applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951, del 19 giugno 1978, è così modificata:

A) Art. 16 cpv. 2

2 Il Consiglio di Stato può ammettere e disciplinare la prescrizione, la consegna e la somministrazione di determinati stupefacenti anche per il trattamento ambulatoriale di tossicomani.

B) Nella marginale dell' art. 12, il richiamo "LST art. 9, cpv. 2 bis" è sostituito con "LST art. 9, cpv. 2 a"

C) All' art. 40 nella suddivisione dell' articolo, i trattini sono sostituiti da lettere dell' alfabeto

D) Il termine "Capo" viene sostituito in tutto l'atto con "Capitolo"

X.

La Legge per la protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza, del 15 gennaio 1963, è così modificata:

A) Art. 15 bis cpv. 4 let. c)

I sussidi prescritti dalla legislazione federale e cantonale, con particolare riferimento alla legge sull' assicurazione invalidità del 19 giugno 1959, alla legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo delle pene e delle misure del 5 ottobre 1967 e alla legge cantonale sulla scuola del 1. febbraio 1990.

B) Gli artt. 1 bis, 1 ter, 15 bis, 15 ter e 19 bis sono modificati in 1 a, 1 b, 15 a, 15 b e 19 a

C) Art. 18 cpv. 1 let a)

Nella suddivisione dell' articolo, i trattini sono sostituiti da cifre arabe.

XI.

La Legge sulle miniere e torbiere, del 10 giugno 1853, e così modificata:

A) Art. 1 cpv. 2

2A tale scopo viene assistito dal Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento).

Artt. 2 e 3

Abrogati.

Art. 23

Il Consiglio di Stato, dietro proposta del Dipartimento, e in vista di utilità evidente, può far procedere d' ufficio alla esplorazione di una miniera, ma solamente qualora le relative spese possano venir coperte con fondi disponibili derivanti dal contributo generale delle miniere.

Art. 26 cpv. 1

1Il Consiglio di Stato farà verificare dal Dipartimento le asserzioni del progetto, e ciò sui luoghi, in quanto occorra, e comunicherà al ricorrente le osservazioni relative e, ricevuti gli schiarimenti, raccoglierà tutti gli atti e ne farà far deposito nell' archivio delle miniere.

Art. 39 cpv. 1

1 Qualora, per impreveduti pericoli dei sotterranei, sia necessario e urgente fare improvvisi puntellazioni, murature, fosse o altri ripari, l' esercente potrà requisire a tale limitato dopo i legnami e le materie murali che si troveranno in immediata vicinanza; ma dovrà nel momento stesso prevenire il proprietario, il giudice di pace, nonché il Dipartimento e dovrà pagare immediatamente per i materiali requisiti un quarto di più del loro ordinario valore.

Art. 45

Il Dipartimento si occuperà d' estrarre dalle opere geologiche sul territorio e paesi attigui una notizia pratica intorno alla formazione di questo suolo, indicando a luogo i diversi minerali già osservati od esplorati, e additando tutte le tracce che possano essere utili a ulteriori ricerche.

B) Il segno del paragrafo "§" è tolto dagli artt. 3, 16, 20 e 27

XII.

La Legge di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi, del 17 giugno 1981, è così modificata:

Art. 2

Il termine "Dipartimento di polizia" è sostituito con "Dipartimento delle Istituzioni".

XIII.

La Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del 12 dicembre 1907, è così modificata:

A) Il termine "Capo" viene sostituito in tutto l' atto con "Capitolo"

B) Il segno del paragrafo § è tolto dall' atto

XIV.

La Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, del 18 aprile 1911, è così modificata:

A) Art. 11 cpv. 7

7 Nel caso dell' art. 268b dello stesso libro sono autorità competenti la polizia o i sindaci.

XV.

Il Decreto legislativo circa la costituzione della Società Cooperativa per la radiodiffusione nella Svizzera italiana, del 21 settembre 1938, già stralciato dalla RL, è abrogato.

XVI.

La Legge sugli alunni giudiziari, del 9 dicembre 1855, è abrogata.

XVII.

Il Decreto legislativo concernente la compensazione del rincaro ai dipendenti dello Stato e degli Enti sussidiati per l' anno 1994, del 21 dicembre 1993, è abrogato.

XVIII.

Il Decreto legislativo circa l' ordinamento e la gestione dell' istituto cantonale della maternità, del 24 febbraio 1949, è abrogato.

XIX.

La Legge sulle liquidazioni ed operazioni analoghe, del 1° marzo 1966, è abrogata a far stato dal 1.11.1995.

XX.

Il Decreto legislativo circa l' esercizio delle arti liberali nel Cantone, del 7 novembre 1907, non già più pubblicato nella RL, è abrogato.

XXI.

Il Decreto legislativo concernente l' istituzione di scuole commerciali d' attesa, del 22 marzo 1983, non già più pubblicato nella RL, è abrogato.

XXII.

Il Decreto legislativo concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi 3a e 4a della pianta organica, del 21 febbraio 1968, già stralciato dalla RL, è abrogato.

XXIII.

Il Decreto legislativo riordinante la scuola ticinese di cultura italiana, del 18 maggio 1932, già stralciato dalla RL, è abrogato.

XXIV.

Il Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un sussidio annuo a favore delle società di tiro, in relazione all' esecuzione del tiro obbligatorio fuori servizio e del tiro di sezione in campagna, del 21 febbraio 1968, è abrogato.

XXV.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, le presenti modifiche e abrogazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano immediatamente in vigore, ad eccezione della Legge sulle liquidazioni ed operazioni analoghe, del 1° marzo 1966, la cui abrogazione ha effetto a far stato dal 1° novembre 1995.